



**AUTORITÀ  
PORTUALE  
DI PALERMO**

Porti di Palermo  
e Termini Imerese



Bollo Assoluti  
Con Mod. F23  
del 15-6-17

N. 34/2017 del registro concessioni

N. 44/2017 del repertorio

## AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

aut. n. 10620  
del 24-11-2017

### IL PRESIDENTE

- Vista: l'istanza presentata in data 26.11.2016 dalla ENEL ITALIA S.R.L.;
- Visto: il parere n. 11 espresso in data 14/02/2017 dal Comitato Portuale;
- Visto: il parere reso dall'Ufficio Tecnico di questa A.P. con lettera n. 2195 del 24/02/2017;
- Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto: il D. M. n. 308 in data 4 luglio 2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;
- Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;
- Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;
- Visto: il verbale di consegna in data 30.1.2017 dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale della Sicilia all'A.P.;

### CONCEDE

Alla ENEL ITALIA S.R.L., legalmente rappresentata da PERSICHETTI FABIO  
con sede in ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA N. 125  
codice fiscale n. 06377691008  
di occupare zona demaniale marittima  
di metri quadrati: coperti 41,00; scoperti 1.129,00  
situata nel Comune di Palermo  
e precisamente in prossimità della via Galileo Ferraris  
allo scopo di utilizzare la predetta area di complessivi mq. 1.170,00 (di cui mq. 26 coperti con tettoia  
e mq. 15 coperti con locale tecnico) quale area asservita confinante col più vasto compendio ubicato  
in via Galileo Ferraris di proprietà privata della società Enel Italia S.r.l.

e con l'obbligo di corrispondere a questa A. P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di € 1.341,86

(EURO *millettrecentoquarantuno /ottantaseicentesimi*) (1) Vedasi specifica clausola interna.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi 48 a decorrere dal 30/01/2017 terminando col 29/01/2021, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A. P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità Portuale di Palermo avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A. P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A. P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A. P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A. P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A. P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A. P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A. P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A. P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A. P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;
- l'area in concessione è quella evidenziata nella planimetria allegata alla presente licenza.

(1) Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 il canone annuo di €. 1.341,86, aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno precedente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93.

Avendo il concessionario già pagato il canone di €. 1.235,25 per il periodo 30.1.2017/31.12.2017, come da ricevute del tesoriere di questa A. P. n. 1093 del 5.5.2017, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi

più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in ROMA - VIALE REGINA  
MARGHERITA N. 125.

Palermo, addì 23 GIU. 1917

F. TO